

REGOLAMENTO (UE) 2015/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (2) Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005⁽²⁾. Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'amidosulfuron vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(3):3614. [40 pagg.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenexamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del fenexamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(1):3536. [42 pagg.].

